



SENT. N° 6060/10
REP. N° 6887/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. MARCO MANUNTA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 42647/2006 R.G. promossa da:

COND. [REDACTED] (C.F.) con il patrocinio dell'avv. MARCIANO' MARGHERITA, con elezione di domicilio in DOMICILIATO C/O LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEDE presso l'avvocato suddetto

RICORRENTE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. RICCIO MARIA AGNESE, con elezione di domicilio in via Gonzaga 7, MILANO, presso lo studio dell'avvocato suddetto,

CONVENUTO

e contro

[REDACTED]



CONVENUTI-CONTUMACI

OGGETTO: rapporti condominiali.

CONCLUSIONI: come da fogli allegati.

Visti gli atti, il G.U.

ritenuto in fatto che:

- previo procedimento d'urgenza ai sensi dell'art.700 c.p.c. promosso dal Condominio-odierno attore nei confronti dei convenuti indicati in epigrafe, il Condominio stesso introduceva il presente giudizio di merito per ottenere la condanna dei convenuti al pagamento delle quote di rimborso degli oneri rispettivamente dovute e al risarcimento dei danni nella misura accertanda in corso di causa;
- il condomino Balducci si costituiva eccependo che, in altro procedimento ancora pendente, erano stati impugnati i "bilanci condominiali" da cui risultavano i crediti reclamati dal Condominio; chiedeva, quindi, il rigetto delle avverse domande e, in subordine, la revoca dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.700 c.p.c., che aveva disposto l'esclusione dei convenuti dal godimento di servizi comuni;

ritenuto in diritto che:

- la pendenza di giudizio avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere da cui traggono origine le domande di condanna del Condominio nella presente causa, non comporta la necessità di sospensione del procedimento;
- infatti, per principio affermato dalla S.C a sezioni unite (sent. n. 4421 del 27/02/2007) *"La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato d'accertamento della nullità - la quale impedisce all'atto di produrre "ab origine" qualunque effetto, sia pure interinale - si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo. Detto principio di inesecutività del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua originaria invalidità assoluta è derogato, nella*



disciplina del condominio, da un sistema normativo che mira all'immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli d'autonoma considerazione, sicché il giudice non ha il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell'impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137 comma secondo cod. civ. l'esecuzione della delibera. Non osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell'opposizione all'ingiunzione e di accoglimento dell'impugnativa della delibera, poiché le conseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell'indebito”;

- alla luce del suddetto principio nella specie va rigettata l'istanza di sospensione del giudizio riproposta dal **[REDACTED]**
- nel merito i crediti indicati dal Condominio sono documentati e non contestati dall'unico condomino costituito;
- le domande di condanna nei confronti dei singoli convenuti devono, quindi, essere accolte;
- il presente giudizio non ha ad oggetto la “convalida” del provvedimento cautelare emesso *ante causam*, in quanto costituisce semplicemente la causa di merito e deve limitarsi all'accertamento della pretesa (di merito) sottesa al provvedimento cautelare; l'efficacia di quest'ultimo, pertanto, subordinata all'accoglimento della pretesa di merito suddetta, non necessita di alcuna pronuncia specifica sul punto;
- la domanda risarcitoria proposta dall'attore non può essere accolta non essendo stati in alcun modo provati, né quantificati i danni;



- le spese di giudizio, comprese quelle del procedimento ex art.700 c.p.c. vanno poste a carico dei convenuti soccombenti e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contraddittorio di Balducci Roberto e in contumacia degli altri convenuti, così provvede:

1. Condanna i convenuti di cui appresso a pagare al Condominio le somme a fianco di ciascun nominativo indicate, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate di rimborso fino al saldo:

[redacted] e [redacted] in solido	€ 18.468,56
[redacted]	€ 5.174,24
[redacted]	€ 2.869,11
[redacted]	€ 27.866,45
[redacted]	€ 40.147,03
[redacted]	€ 11.536,20
[redacted]	€ 9.906,69
[redacted]	€ 8.064,47
[redacted]	€ 6.597,56
[redacted]	€ 4.586,49
[redacted]	€ 2.095,52
[redacted]	€ 3.008,01
[redacted]	€ 8.438,01
[redacted]	€ 6.885,18
[redacted]	€ 12.664,25
[redacted]	€ 3.257,64
[redacted]	€ 3.641,18
[redacted]	€ 12.026,59

[REDACTED]

€ 11.916,43

[REDACTED]

€ 4.244,51

[REDACTED]

€ 6.812,00.

2. Condanna, inoltre, i convenuti a rimborsare al Condominio attore le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 981,93 per esborsi, € 2.855,00 per diritti ed € 4.680,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 12,5% ex art.14 T.F., quanto al procedimento ai sensi dell'art.700 c.p.c.; in € 978,00 per esborsi, € 3.187,00 per diritti ed € 8.200,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 12,5% ex art.14 T.F., quanto al giudizio di merito.

Milano 10 maggio 2010.

Il Giudice

Dott. MARCO MANUNTA



La presente copia è conforme all'originale
PER USO UFFICIO

Milano, 11 MAG. 2010



TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI
11 MAG. 2010
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa ANGELA D'AURIA

